



**COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**SETTORE N.3 : AREA AMMINISTRATIVA**

SERVIZIO: Personale

N. PROPOSTA : **271**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **BASTRENTA SANDRA**

**DETERMINAZIONE N. 228 DEL 29/06/2021**

OGGETTO: **COSTITUZIONE FONDO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE  
ANNO 2021 EX ART. 67 E SS. CCNL 2016/2018 .**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.70/2020 del 16.12.2020, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- la deliberazione della GC n. n.1/2021 del 05/01/2021, esecutiva, ad oggetto: "Esame e approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2021-2023. Parte Finanziaria";
- la deliberazione della GC n. 57 del 26/05/2021, esecutiva, ad oggetto: "Piano delle Performance anno 2021 – Approvazione. Integrazione deliberazione della GC n. 1/2020";
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2011 e modificato con deliberazione della GC n. 101/2011, deliberazione della GC n. 90/2018 e deliberazione della GC n. 66/2019;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2020;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la deliberazione della GC n. n. 44/2021 del 12/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Contrattazione collettiva integrativa CCI anno 2021. Linee di indirizzo ai sensi del CCNL 21.05.2018", con la quale LA GIUNTA ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Richiamata, altresì, la determinazione del Responsabile del servizio n. 178/2021 con la quale si costituiva il Fondo trattamento accessorio anno 2021 – Parte Stabile;

Visto il parere espresso dal revisore Unico dei Conti con nota prot. n. 5863/2021;

Premesso che il Comune di Buttigliera Alta ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2021 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*

contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 62.449,63**;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a **€ 1.601,47**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 1.016,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 2.371,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

Tenuto conto che in base agli indirizzi della GIUNTA, con propria deliberazione della GC n. n. 44/2021 del 12/05/2021, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2021, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 26,87 è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 26,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo risorse decentrate e il relativo limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- il Fondo trattamento accessorio dei dipendenti anno 2021 viene adeguato per un importo pari ad € 677,98;
- il Fondo Posizioni organizzative viene adeguato per un importo pari a € 347,38;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 68.116,28, di cui € 64.729,08 soggette ai vincoli;

Preso atto che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad **€ 5.303,18**.

L'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi.

- ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018, le somme per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 56 quater CCNL 2018, definiti nel

piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a **€ 4.850,00**;

Tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2021 unitamente al Piano della Performance e ne vengono qui di seguito elencati i titoli:

- Area Vigilanza – progetto: “Controlli stradali” al quale partecipano tutti i dipendenti assegnati all’Ufficio della Polizia Locale, per l’importo complessivo pari ad € 2.700,00;
- Area Amministrativa – progetto: “Ufficio Cultura/Segreteria: gestione centralizzata elaborazioni grafiche e/o stampe manifesti relativi all’attività istituzionale” al quale partecipano n. 2 dipendente dell’Area, per l’importo complessivo pari ad € 1.150,00;
- Area Lavori Pubblici – progetto: “Digitalizzazione archivio opere pubbliche e patrimonio” al quale partecipano n. 2 dipendenti dell’Area, per l’importo complessivo pari ad € 1.000,00;

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell’Ente;

- ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21.5.2018, le somme una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad **€ 111,76**;
- ai sensi dell’art. 67 c. 7 e Art.15 c. 7 CCNL 2018 le somme pari alla quota di incremento del Fondo trattamento accessorio per riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO rispetto al tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, per un importo pari a **€ 2.250,00**;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all’art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell’art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 3.000,00**;
- iscrizione, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività servizio SGATE per **€ 600,00**;
- iscrizione, ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad **€ 1.329,34**;
- iscrizione, ai sensi dell’art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad **€ 1.007,05**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per **€ 16.000,00**;
- iscrizione ai sensi dell’art. 1 comma 870 Legge 178/2020 Legge di Bilancio 2021 della quota relativa ad eventuali risparmi per mancato utilizzo Buoni pasto 2020 o Fondo Straordinario personale civile per un importo pari a **€ 81,09**; L’importo è stato determinato in base alle indicazioni fornite dalla Circolare n. RGS n. 11 del 9 aprile del 2021 (L’Ente si impegna a modificare gli importi in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità applicative di tale integrazione);

Considerato che l’importo totale del fondo delle risorse variabili per l’anno 2021 risulta pari ad € 36.418,04, di cui € 12.514,94 soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all’art. 1, comma 456, secondo

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i..*

periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 è stata applicata la decurtazione dei fondi per un importo consolidato e permanente pari ad € 4.567,22;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Accertato che l'importo del fondo complessivo 2021 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari ad € 104.534,32, di cui € 77.244,02 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 73.165,94 e che lo stesso deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, per un importo pari ad € 677,98;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2021, per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), adeguato alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i..*

definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, per un importo pari ad € 677,98, riferito al Fondo annuale sottoposto a limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 pari ad € 77.244,02;

Dato atto che ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 il salario accessorio complessivo è stato incrementato di un importo pari a 4.908,24 di cui:

- Fondo risorse decentrate, come indicato nei paragrafi precedenti per € 677,98;
- Fondo Posizioni organizzative pari a € 347,38;

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente si è avvalso nell'anno 2019 della facoltà prevista dall'art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018, che prevede di utilizzare le facoltà assunzionali per incrementare il fondo delle PO (deliberazione della GC n. 61/2019) per l'importo di € 1.500,00;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 77.244,02;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2021 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 104.534,32;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2021 risulta inferiore al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2021</b>
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	<b>73.165,94</b>	<b>77.244,02</b>
Indennità di Posizione e risultato PO anno corrente <b>COMPRESO</b> Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019	<b>76.250,00</b>	<b>74.347,38</b>
Fondo Straordinario	<b>5.427,40</b>	<b>5.427,40</b>
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quota di incremento valore medio procapite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	<b>4.908,24</b>	
<b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali</b>	<b>159.751,58</b>	<b>157.018,80</b>

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*

<b>(Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019</b>		
<b>Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018)</b>		<b>1.500,00</b>
<b>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019</b>		<b>OK</b>

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2021</b>
Fondo stabile soggetto al limite		64.051,10
Fondo variabile soggetta al limite	73.165,94	12.514,94
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 SOLO FONDO RISORSE DECENTRATE	677,98	677,98
Risorse fondo prima delle decurtazioni	73.843,92	77.244,02
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>73.843,92</b>	<b>77.244,02</b>
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>77.244,02</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		3.387,20
Risorse variabili NON sottoposte al limite		23.903,10
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>104.534,32</b>

Preso atto che:

- risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 51.459,22 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto, progressioni orizzontali, adeguamento differenziali e primo inquadramento);
- che l'importo pari ad € 19.000,00 (€ 3.000,00 incentivo Uff. Tributi ed € 16.000,00 Incentivi tecnici) risulta già disponibili sui capitoli di competenza del Bilancio 2021-2023;

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*

Preso atto che risulta necessario formalizzare la costituzione complessiva del fondo trattamento accessorio anno 2021, preceduta dalle verifiche di legge sul contenimento della spesa, impegnando la spesa residua pari ad € 34.075,10, oltre oneri di legge ed Irap a carico ente;

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2021 – Allegato “A”;

Visto il parere espresso dal revisore Unico dei conti con nota prot. 7544/2021, allegato al presenta atto per farne parte integrante e sostanziale – Allegato “B”;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento attesta che il presente atto viene adottato in assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziali che impongano l'astensione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Codice di Comportamento;

### DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Di costituire il fondo risorse decentrate anno 2021, approvando l'allegato schema di costituzione parte integrante e sostanziale del presente atto – Allegato “A”.
- 2) Di dare atto che nella costituzione anno 2021 è stato applicato l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016.
- 3) Di dare atto che nella costituzione anno 2021 è stato, altresì, applicato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018.
- 4) Di costituire, per le ragioni e motivi espressi in premessa, il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 ed adeguamento art. 33 del D.L. n. 34/2019 per un importo pari ad **€ 104.534,32**, oltre oneri di legge.
- 5) Di richiamare il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti con nota prot. n. 7544/2021;
- 6) Di impegnare la complessiva somma di **€ 104.534,32**, oltre oneri di legge ed irap a carico ente, dando atto che:
  - **€ 51.459,22**, oltre oneri di legge, risultano indisponibile alla contrattazione in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto, progressioni orizzontali, adeguamento differenziali e primo inquadramento) e la relativa spesa trova copertura ed imputazione nei capitoli di Bilancio 201-2023.
  - **€ 19.000,00** (€ 3.000,00 incentivo Uff. Tributi ed € 16.000,00 Incentivi tecnici), oltre oneri di legge, trova copertura ed imputazione sui capitoli di competenza del Bilancio 2021-2023;
- 7) Di impegnare la restante somma di **€ 34.075,10**, oltre oneri di legge ed Irap a carico Ente per complessivi **€ 45.085,10**, come segue:
  - € 34.075,10 compenso trattamento accessorio
  - € 8.110,00 oneri di legge
  - € 2.900,00 Irap a carico ente

ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, imputandola al rispettivo esercizio di competenza finanziaria in funzione della sua esigibilità così come segue:

<b>Cod.Bilancio</b>	1.11.1.101	<b>CAP.</b>	10804	<b>CIG</b>	
<b>Escl. CIG</b>				<b>CUP</b>	
<b>Finanz.</b>	Entrate Ente	<b>Accert.</b>			
<b>Impegno 2021</b>	509/2021	<b>Importo</b>	€ 34.075,10	<b>Esigibilità</b>	2021

<b>Cod.Bilancio</b>	1.11.1.101	<b>CAP.</b>	10806	<b>CIG</b>	
<b>Escl. CIG</b>				<b>CUP</b>	
<b>Finanz.</b>	Entrate Ente	<b>Accert.</b>			
<b>Impegno 2021</b>	510/2021	<b>Importo</b>	€ 8.110,00	<b>Esigibilità</b>	2021

<b>Cod.Bilancio</b>	1.11.1.102	<b>CAP.</b>	11587	<b>CIG</b>	
<b>Escl. CIG</b>				<b>CUP</b>	
<b>Finanz.</b>	Entrate Ente	<b>Accert.</b>			
<b>Impegno 2021</b>	511/2021	<b>Importo</b>	€ 2.900,00	<b>Esigibilità</b>	2021

- 8) Di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2021 per un importo pari ad € **5.427,40** che trova copertura ed imputazione nei capitoli del Bilancio 2021-2023.
- 9) Di dare atto che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2021 alle Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.
- 10) Di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali, a mezzo delle RSU per opportuna conoscenza ed informazione.
- 11) Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000.
- 12) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Cristiano Dott.Ssa Gabriella

*Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i..*

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Trapanese rag. Romeo*

---



*Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria, a norma dell'art.153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e che è stato assunto il relativo impegno*



*Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Trapanese rag. Romeo*

---

---

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal **29/06/2021**

L'adozione della presente determinazione viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Lì, 29/06/2021

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

*Cristiano Dott.Ssa Gabriella*

---